

Prot. 22911

Orbassano, 27/07/2017

OGGETTO: Risposta a richiesta chiarimento n. 3.

Affidamento servizio Affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature per la rilevazione elettronica del passaggio dei veicoli con semaforo rosso omologati per il funzionamento senza la presenza di operatori di polizia, compresa la gestione elettronica documentale delle violazioni (art. 146 comma 3 Codice della Strada), e delle eventuali telecamere di videosorveglianza offerte in sede di gara, presso i punti di rilevamento sul territorio comunale di cui all'art. 4 del Capitolato.

CIG: 710554620E

Quesito:

Premesso che in base alle vigenti normative non è possibile effettuare con sistemi omologati di controllo del passaggio con il rosso una analisi massiva dei transiti dei veicoli poiché, secondo quanto disposto dalle norme a tutela della riservatezza volute dal garante per la protezione dei dati personali, non possono essere trattati dati sensibili dei veicoli che non siano in infrazione (cfr. art. 193, comma 4-ter del Codice della Strada e cfr. art. 6 e par. 6.1 della direttiva n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale) e, considerando invece che tale controllo può lecitamente essere eseguito sui veicoli in infrazione, si chiede se la funzione richiesta al punto 8.1.2 di pag. 6 del disciplinare di gara "capacità di rilevare e segnalare, tramite la tecnologia OCR o altra, il transito di veicoli senza assicurazione, revisione, veicoli rubati, etc, e la possibilità di creare un black list con alert delle targhe di veicoli" e oggetto di punteggio debba intendersi alla luce dell'attuale normativa, ossia "garantire la rilevazione delle targhe di tutti i veicoli, evidenziando unicamente le targhe dei veicoli in infrazione non assicurati, senza revisione, rubati".

Risposta:

La direttiva n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale è successiva all'emanazione del bando di gara in esame e di fatto si focalizza nell'allegato, esclusivamente sulle attività afferenti all'art.142 del codice della strada ed in particolare alle modalità di utilizzo e collocazione dei dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento della velocità.

Pertanto, quanto richiamato al punto 6 della predetta direttiva, si ritiene vada ricondotto solo ed esclusivamente nel contesto dell'accertamento delle violazioni per l'eccesso di velocità ex art. 142 cds e quindi anche di eventuali altri illeciti amministrativi emersi, ma non può essere valutata o oggetto di punteggio per la gara in questione, poichè finalizzata ad attività diversa da quella prevista in gara.

Allo stato attuale e per quanto concerne l'accertamento di infrazione semaforiche, atteso che è confermata l'impossibilità di effettuare con sistemi omologati di controllo del passaggio con il rosso una analisi massiva del transito dei veicoli, resta comunque salva la possibilità richiesta al punto 8.1.2 di pag. 6 del disciplinare di gara "capacità di rilevare e segnalare, tramite la tecnologia OCR o altra, il transito di veicoli senza assicurazione, revisione, veicoli rubati, etc, omissis....., attività che sarà poi formalizzata dall'organo di Polizia secondo le modalità stabilite dalla direttiva del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale n° 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016. Tale possibilità, se proposta, sarà oggetto di valutazione e punteggio.

Il Responsabile del procedimento
Domenico Santarcangelo

